



CITTÀ di VENTIMIGLIA

REGOLAMENTO

PER IL TRASPORTO DI PERSONE MEDIANTE AUTOSERVIZI
PUBBLICI NON DI LINEA

SERVIZIO DI TAXI

SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO
CON CONDUCENTE

ARTICOLO 1 – RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente regolamento viene emanato in applicazione delle seguenti norme:

- la Legge n. 21 del 15.1.1992 “Legge Quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi non di linea” e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo Codice della strada”;
- il D.M. 19.11.1992 “Individuazione del colore uniforme per tutte le autovetture adibite al servizio di taxi” e successive modificazioni ed integrazioni;
- la L.R. 9 settembre 1998 n. 31 “Norme in materia di trasporto pubblico locale”.
- il D.Lgs. 395/2000;
- la L.R. 4 luglio 2007, n. 25 “Testo unico in materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea”;
- ogni altra disposizione di Legge, diretta o connessa, vigente in materia.

ARTICOLO 2 - CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento disciplina le competenze del Comune in materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea, nell'ambito dei principi fissati dalla Legge 15.1.1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea) e della Legge Regionale 4.7.2007, n. 25.

ARTICOLO 3 – DEFINIZIONI DEL SERVIZIO SECONDO LE SPECIFICHE TIPOLOGIE

Sono definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare ed integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

Costituiscono autoservizi pubblici non di linea:

- a) il servizio di taxi con autovettura, motocarozzetta, natante e veicoli a trazione animale;
- b) il servizio di autonoleggio con conducente e autovettura, motocarozzetta, natante e veicoli a trazione animale.

ARTICOLO 4 – SERVIZIO DI TAXI

Il servizio di taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone; si rivolge ad una utenza indifferenziata; lo stazionamento avviene in luogo pubblico; le tariffe sono determinate, a cadenza biennale, dal Comune, che stabilisce anche le modalità del servizio.

Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio avvengono all'interno dell'area comunale; all'interno dell'area comunale la prestazione del servizio è obbligatoria; il prelevamento dell'utente all'interno dell'area comunale è consentito esclusivamente ai titolari di licenza rilasciata dal Comune di Ventimiglia.

ARTICOLO 5 – SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE

Il servizio di autonoleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse.

ARTICOLO 6 – FIGURE GIURIDICHE

Ai sensi dell'articolo 7 della Legge 21/92, i titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività, possono:

- a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'articolo 5 della Legge 8.8.1985, n. 443;
- b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
- c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla Legge;
- d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 3.

Nei casi di cui al comma 1 del presente articolo è consentito alle ditte individuali conferire la licenza o l'autorizzazione alle persone giuridiche ivi previste e rientrare in possesso della licenza o dell'autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione dei medesimi soggetti.

In caso di recesso dalle persone giuridiche di cui al comma 1, la licenza o l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

ARTICOLO 7 – LICENZE E AUTORIZZAZIONI D'ESERCIZIO

L'esercizio dei servizi di taxi e autonoleggio con conducente è subordinato alla titolarità di apposita licenza o autorizzazione.

La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente sono rilasciate dal Funzionario Responsabile del Settore comunale competente, attraverso bando di pubblico concorso, ai singoli, cittadini italiani o equiparati, che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo, che possono gestirle in forma singola o associata.

La licenza e l'autorizzazione sono riferite ad un singolo veicolo. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di taxi ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente. E' invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente.

Per poter conseguire l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità di una rimessa, ubicata nel territorio comunale, presso cui i veicoli sostano e sono a disposizione dell'utenza.

L'aver esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente di una impresa di autonoleggio con conducente per pari periodo, costituisce rispettivamente titolo preferenziale ai fini del rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi o dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente.

ARTICOLO 8 – BANDO DI CONCORSO

Come indicato al comma 2 dell'articolo 7, la licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente vengono assegnate in base ad apposito Bando di Concorso pubblico per titoli.

Il Bando è indetto entro 60 giorni dalla data di accertamento della disponibilità di una o più licenze e/o autorizzazioni, per le quali vi sia almeno una richiesta di assegnazione, ed è pubblicato sul B.U.R.L..

Il Bando dovrà obbligatoriamente contenere:

- *il numero delle licenze/autorizzazioni da assegnare*
- *i titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione*
- *l'indicazione dei criteri di valutazione dei titoli*
- *il termine di presentazione delle domande*

Al fine dell'assegnazione delle licenze ed autorizzazioni de quo, il Settore Comunale competente procede alla valutazione dei seguenti titoli a cui è assegnato il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

- a) idoneità professionale conseguita ai sensi della Legge Regionale 40/94: Punti 5;
- b) Diploma di Laurea: Punti 4;
- c) Diploma di Scuola Superiore: Punti 3;
- d) Periodi di servizio prestati in qualità di collaboratore familiare, sostituto o dipendente di impresa che gestisce autoservizi pubblici non di linea: Punti 2 per ciascun semestre fino ad un massimo di 6 (sei) semestri;
- e) Periodi di servizio in qualità di titolare di licenza per l'esercizio del attinente al bando: Punti 3 per ciascun semestre;
- f) Periodi di valenza della Dichiarazione di disponibilità all'assunzione, rilasciata presso il Centro per l'Impiego competente: Punti 1 per ciascun semestre (sarà valutato solo il periodo consecutivo immediatamente precedente la data di presentazione della domanda di partecipazione al bando).

Il punteggio di ciascun candidato risulta dalla somma dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti.

Qualora più candidati risultino in possesso dello stesso punteggio, verrà considerata la maggior anzianità di iscrizione nel ruolo di cui alla Legge Regionale 40/94, in subordine la minore anzianità del veicolo da adibire al servizio e, infine, la data di presentazione della domanda di partecipazione al bando.

Nel caso in cui risulti assegnatario della licenza o autorizzazione un soggetto sprovvisto dell'idoneità professionale di cui all'articolo 10, prima del materiale rilascio dell'atto, lo stesso dovrà acquisire tale titolo entro il termine massimo di mesi 6 (sei). Trascorso infruttuosamente tale termine, risulterà assegnatario il successivo in graduatoria.

ARTICOLO 9 – REQUISITI MORALI

Ai sensi della vigente normativa, il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente è subordinato al possesso dei requisiti di idoneità morale come di seguito meglio specificato:

- non soddisfa al requisito dell'idoneità morale chi:

- a) sia stato dichiarato fallito (salva riabilitazione);
- b) abbia riportato una o più condanne, irrevocabili, alla reclusione, in misura superiore complessivamente ai due anni, per delitti non colposi;
- c) risulti sottoposto, sulla base di un provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa;
- d) nei casi di cui alle lettere b) e c) il requisito continua a non essere soddisfatto fino a quando non sia intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo ad efficacia riabilitativa.

ARTICOLO 10 – REQUISITI PROFESSIONALI - RUOLO DEI CONDUCENTI DI VEICOLI ADIBITI AD AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA

L'iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, istituito presso la Camera di Commercio, costituisce requisito indispensabile per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente

E' requisito indispensabile per l'iscrizione nel ruolo il possesso del certificato di abilitazione professionale alla guida previsto dall'articolo 116, comma 8, del d.lgs. 285/1992.

L'iscrizione nel ruolo avviene previo esame da parte di apposita commissione regionale che accerta i requisiti di idoneità all'esercizio del servizio.

L'iscrizione nel ruolo è altresì necessaria per prestare attività di conducente di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea in qualità di sostituto del titolare della licenza o dell'autorizzazione per un tempo definito e/o un viaggio determinato, o in qualità di dipendente di impresa autorizzata al servizio di autonoleggio con conducente o di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo

ARTICOLO 11 – TRASFERIBILITA' DELLE LICENZE E AUTORIZZAZIONI

La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente sono trasferite, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purché iscritta nel ruolo di cui all'articolo 10 ed in possesso dei requisiti morali e professionali prescritti dal presente Regolamento, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:

- a) sia titolare di licenza o di autorizzazione da cinque anni;
- b) abbia raggiunto il sessantacinquesimo anno di età;
- c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida;
- d) In caso di morte del titolare la licenza o l'autorizzazione possono essere trasferite ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero possono essere trasferite, entro il termine massimo di due anni, dietro autorizzazione comunale, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché iscritti nel ruolo di cui all'articolo 10 ed in possesso dei requisiti prescritti.

Al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

ARTICOLO 12 – SOSTITUZIONE ALLA GUIDA

I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono essere sostituiti temporaneamente alla guida del taxi da persone iscritte nel ruolo di cui all'articolo 10 e in possesso dei requisiti prescritti:

- a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio, per periodi non inferiori a giorni dieci consecutivi;
- b) per chiamata alle armi;
- c) per un periodo di ferie non superiore a giorni trenta annui;
- d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
- e) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi.

Gli eredi minori del titolare di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'articolo 10 ed in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento della maggiore età.

Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con un contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina della Legge 18.4.1962, n. 230. A tal fine l'assunzione del sostituto alla guida è equiparata a quella effettuata per sostituire lavoratori assenti per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto, di cui alla lettera b) del secondo comma dell'articolo 1 della citata Legge 230/1962. Tale contratto deve essere stipulato sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoratori dello specifico settore o, in mancanza, sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoratori di categorie similari. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione per un termine non superiore a sei mesi.

I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, sempreché iscritti nel ruolo di cui all'articolo 10, conformemente a quanto previsto dall'articolo 230-bis del codice civile.

ARTICOLO 13 – ORARI

In considerazione della natura di servizio di pubblica utilità ed interesse :

a) - i titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi devono assicurare l'effettuazione del servizio in tutti i giorni della settimana, 24 ORE SU 24, con le seguenti modalità :

. stazionamento su piazza, almeno dalle ore 7,00 alle ore 01,00;

. per il restante periodo orario, pronto intervento in reperibilità telefonica, assicurata attraverso la turnazione degli operatori, mediante trasferimento di chiamata dal telefono pubblico di piazza al telefono cellulare in dotazione agli esercenti l'attività;

A tal fine dovrà essere predisposto dalla categoria e presentato al Comando Polizia Locale ed all'Ufficio Commercio del Comune, per eventuali osservazioni e motivate richieste di modifica, a cadenza bimensile, nel corso del mese precedente a quello di validità, un piano di turnazione, redatto in modo tale da prevedere l'effettuazione del turno di riposo nelle ore contigue al turno di reperibilità notturna, onde garantire i necessari standard di sicurezza;

b) – i titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di autonoleggio devono assicurare la reperibilità per la prenotazione del servizio in tutti i giorni feriali, almeno dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00.

ARTICOLO 14 – OBBLIGHI DEI TITOLARI DI LICENZA PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TAXI E DI AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE

Il tassista ha l'obbligo di consentire all'utenza e agli organi di controllo l'immediata individuazione dell'operatività del servizio, ricoprendo con apposita custodia l'insegna posta sul tetto del veicolo negli orari di sospensione.

I veicoli adibiti al servizio di taxi hanno l'obbligo di sostare sulle apposite aree, opportunamente individuate e delimitate con la segnaletica prescritta dal Codice della Strada, situate in :

a) Piazza Cesare Battisti;

b) Via Repubblica.

Il Comune si riserva di individuare, a propria totale discrezione, analoghe zone di stazionamento nell'area dell'erigendo porto turistico cittadino.

La sosta nelle zone riservate sopra indicate è assolutamente vietata quando il veicolo non risulta in servizio.

La sospensione del servizio per ferie è comunicata al Comando di Polizia Locale entro la settimana antecedente la data di inizio. Qualsiasi altra sospensione involontaria del servizio è comunicata al medesimo Comando entro il termine perentorio di due giorni dal verificarsi dall'evento.

Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del comune per qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite comunale.

Nell'ambito del territorio comunale la corsa risulta acquisita anche mediante sistemi di chiamata via radio o quando il cliente si rivolge direttamente al tassista in transito; in tale caso l'acquisizione della corsa dovrà avvenire nel pieno rispetto delle norme di sicurezza previste dal vigente Codice della Strada.

Nel servizio di autonoleggio con conducente è vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico. E' tuttavia consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e altri servizi pubblici.

Le prenotazioni di trasporto per il servizio di autonoleggio con conducente sono effettuate presso le rispettive rimesse.

Durante l'esercizio della propria attività il tassista o conducente ha l'obbligo di:

- a) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
- b) seguire il percorso più breve ed informare il cliente su qualsiasi deviazione eventualmente necessaria;
- c) rispettare i turni di servizio, l'ordine di precedenza nella zona di carico e tutte le disposizioni impartite dalla competente Autorità comunale;
- d) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- e) mantenere il veicolo pulito ed in perfetta efficienza, con particolare attenzione al tassametro e alla strumentazione di bordo;
- f) adottare un abbigliamento pulito e decoroso, con divieto assoluto di indossare capi privi di maniche o a gamba corta, né calzature aperte;
- g) consegnare al Comando Polizia Municipale qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo;
- h) rilasciare al cliente regolare ricevuta attestante il pagamento del trasporto;
- i) tenere a bordo copia del presente regolamento ed esibirlo a chi ne abbia interesse;

Durante l'esercizio della propria attività al tassista o conducente è vietato:

- a) seguire percorsi diversi dalla via più breve;
- b) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa;
- c) portare animali propri in vettura;
- d) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente o in casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
- e) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa tassametrica o a quella contrattata su base chilometrica;
- f) rifiutare il trasporto del bagaglio nel limite di capienza del veicolo;
- g) rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap
- h) fumare in vettura.

ARTICOLO 15 – OBBLIGHI DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO DI TAXI E DEL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE

Agli utenti dei servizi è fatto divieto di:

- a) scegliere la vettura taxi ai parcheggi autorizzati. Nel rispetto dell'ordine di carico, la scelta può essere operata solo nel caso in cui la prima vettura della fila non abbia la capienza sufficiente ad assicurare il trasporto di un gruppo di persone trasportabili invece su altra vettura che dispone di tale capienza;
- b) fumare in vettura;
- c) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
- d) pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato, d'intesa con il conducente, tutte le misure utili ad evitare il danneggiamento o l'imbrattamento della vettura;
- e) pretendere il trasporto di merci o di altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
- f) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alla norme di sicurezza previste dal vigente Codice della Strada.

ARTICOLO 16 – TRASPORTO HANDICAPPATI

I servizi di taxi e di autonoleggio con conducente sono accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap.

Il conducente ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria all'incarozzamento dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità.

Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.

ARTICOLO 17 – CARATTERISTICHE DELLE AUTOVETTURE

Le autovetture adibite al servizio di taxi sono munite di tassametro omologato, attraverso la sola lettura del quale è deducibile il corrispettivo da pagare.

Il tassametro è sottoposto a verifiche periodiche tese ad accertare il regolare funzionamento. Le verifiche sono disposte dal competente Ufficio comunale.

I guasti al tassametro devono essere riparati prima di iniziare il turno di servizio. Dopo ogni riparazione il tassametro è sottoposto alle verifiche di cui al comma precedente.

L'esistenza di ogni eventuale supplemento tariffario è portata a conoscenza dell'utenza mediante avvisi chiaramente leggibili posti sul cruscotto dell'autovettura.

Le autovetture adibite al servizio di taxi portano sul tetto un contrassegno luminoso con la scritta "taxi".

Ad ogni autovettura adibita al servizio di taxi sono assegnati un numero d'ordine ed una targa con la scritta in nero "servizio pubblico" del tipo stabilito dall'ufficio comunale competente che, unitamente allo stemma, del comune dovranno essere applicati sulla parte posteriore del veicolo.

Le autovetture adibite al servizio di autonoleggio con conducente portano, all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "autonoleggio" e sono dotate di una targa posteriore recante la dicitura "NCC" inamovibile, dello stemma del comune e di un numero progressivo.

Il colore uniforme per tutte le autovetture adibite al servizio di taxi immatricolate a partire dal 1° gennaio 1993 è il bianco, come stabilito dal D.M. 19.11.1992.

L'Ufficio Comunale competente dispone, tutte le volte che ne ravvisi la necessità, verifiche sull'idoneità dei mezzi in servizio.

ARTICOLO 18 – PREMESSE PER LA DETERMINAZIONE DEL NUMERO DI LICENZE DI TAXI E DI AUTORIZZAZIONI PER IL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE DA IMMETTERE IN SERVIZIO

La metodologia di calcolo per la determinazione del contingente numerico delle licenze di taxi e delle autorizzazioni per il autonoleggio con conducente rilasciabili da questo Comune, come indicato dallo studio trasmesso dall'Amministrazione Provinciale in data 18.3.2003, è quello della regressione lineare multipla. Tale studio considera la determinazione, su base provinciale, dei contingenti comunali degli autoservizi pubblici non di linea.

Il numero dei veicoli necessari all'espletamento dei servizi in questione è determinato dal Comune attraverso una metodologia di calcolo del fabbisogno di tali servizi, che tenga conto di variabili sociali, economiche e territoriali sintetizzabili in:

- popolazione,
- estensione territoriale e caratteristiche relative,
- intensità dei movimenti turistici, di cura, di soggiorno e di lavoro,
- offerta relativa alle altre modalità di trasporto pubblico
- altri fattori salienti e caratterizzanti il settore dei trasporti locali.

Nella determinazione degli organici occorre ovviamente tenere conto delle licenze o autorizzazioni in essere.

Sulla base delle indicazioni riportate nella Legge 21/1992, è stata individuata una metodologia di calcolo, valida per determinare gli organici precedentemente determinati. Essa ha portato alla definizione di due formule, una per ciascuna tipologia di servizio, utilizzabili, per il calcolo de quo.

ARTICOLO 19 – DETERMINAZIONE DEL NUMERO DI LICENZE DI TAXI

La formula che consente di calcolare il fabbisogno teorico di offerta per l'espletamento del servizio taxi, è stata costruita a partire da quella ottenuta con l'analisi statistica di regressione lineare, moltiplicando poi il valore ottenuto per i fattori correttivi di seguito indicati.

$$N = \frac{\text{Pop}}{5000} * Fa * Fb * Fc * Fs + Fd$$

In cui:

N: fabbisogno teorico di offerta per l'espletamento del servizio taxi

Pop: popolazione residente nel comune: 25.700, da censimento 2001;

Fa: fattore correttivo per l'ambito territoriale assunto uguale a 1 per tutti i Comuni;

Fb: fattore correttivo servizi di trasporto pubblico: 1,1;

Fc: fattore correttivo per la presenza nel comune di strutture ospedaliere: 1,1;

Fs: fattore correttivo per la presenza nel comune di stazioni ferroviarie: 1,2;

Fd: fattore aggiuntivo per intensità di movimenti turistici, di cura, di soggiorno e di lavoro: 7.

Il valore finale N dovrà quindi essere arrotondato per difetto all'unità inferiore.

Pertanto:

25.700

$$N = \frac{\text{-----}}{5000} * 1 * 0,8 * 1,1 * 1,2 + 7 = 12,43 \text{ da arrotondare per difetto}$$

all'unità inferiore

Pertanto il fabbisogno di offerta per l'espletamento del servizio taxi per il Comune è: 12 (dodici)

In base a variazioni salienti della popolazione o a variazione dei fattori correttivi, il Funzionario Responsabile del Settore comunale competente, a cadenza quadriennale, aggiornerà con propria determinazione il dato di cui sopra.

ARTICOLO 20 – DETERMINAZIONE DEL NUMERO DI AUTORIZZAZIONI PER IL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE

La formula che consente di calcolare il fabbisogno teorico di offerta per l'espletamento del servizio di autonoleggio con conducente, è stata costruita a partire da quella ottenuta con l'analisi statistica di regressione lineare, moltiplicando poi il valore ottenuto per i fattori correttivi di seguito indicati.

$$N = \frac{\text{Pop}}{6000} + \frac{\text{Sup}}{50} + 1 * Fa * Fb * Fc + (Fd * Ft)$$

In cui:

N: fabbisogno teorico di offerta per l'espletamento del autonoleggio con conducente

Pop: popolazione residente nel comune: 25.700, da censimento 2001;

Sup: superficie del territorio comunale in Km²: Km² 54

Fa: fattore correttivo per l'ambito territoriale assunto uguale a 1 per tutti i Comuni;

Fb: fattore correttivo servizi di trasporto pubblico: 1,5;

Fc: fattore correttivo per la presenza nel comune di strutture ospedaliere: 1,1;

Fd: fattore aggiuntivo per intensità di movimenti turistici, di cura, di soggiorno e di lavoro: 5;

Ft: fattore correttivo per comuni di particolare interesse turistico – sportivo – culturale, sede di manifestazioni o gare di tipo anche internazionale: 0

Il valore finale N dovrà quindi essere arrotondato per difetto all'unità inferiore.

Pertanto:

$$N = \frac{25.700}{6000} + \frac{54}{50} + 1 * 1 * 0,9 * 1,1 + 6 = 12,35 \text{ da arrotondare per difetto}$$

all'unità inferiore

Pertanto il fabbisogno di offerta per l'espletamento del servizio autonoleggio con conducente per il Comune è: 12 (dodici)

In base a variazioni salienti della popolazione o a variazione dei fattori correttivi, il Funzionario Responsabile del Settore comunale competente, a cadenza quadriennale, aggiornerà con propria determinazione il dato di cui sopra.

ARTICOLO 21 – TARIFFE

Il servizio di taxi si effettua a richiesta diretta del trasportato o dei trasportati dietro pagamento di un corrispettivo calcolato con tassametro omologato, sulla base di tariffe determinate, a cadenza biennale, dal Funzionario Responsabile del settore comunale competente con apposito atto.

Ai sensi dell'articolo 13 della Legge 21/92, la tariffa è a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extra urbano.

Il corrispettivo del trasporto per il servizio di autonoleggio con conducente è direttamente concordato tra l'utenza ed il vettore; il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali; la prestazione del servizio non è obbligatoria.

Le tariffe del servizio di autonoleggio con conducente sono determinate dalla libera contrattazione delle parti, entro il limite massimo fissato dal Funzionario Responsabile del settore comunale competente con apposito atto, ai sensi dell'articolo 13 comma 4 della Legge 21/92.

ARTICOLO 22 – VIGILANZA SUL SERVIZIO

La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento è demandata :

- alla Polizia Locale ed alle Forze dell'Ordine per ciò che concerne l'esercizio dell'attività;
- alla Polizia Amministrativa per ciò che concerne gli aspetti amministrativi ed autorizzatori.

ARTICOLO 23 – SANZIONI DISCIPLINARI

La licenza o autorizzazione comunale di esercizio è sospesa, per un periodo non superiore a sei mesi, quando il titolare o un suo sostituto o un collaboratore familiare:

- a) non conservi nell'autoveicolo i documenti che ne legittimino l'attività;
- b) non eserciti con regolarità il servizio;
- c) non presenti l'autoveicolo alle visite di accertamento delle condizioni di conservazione e di decoro, disposte dal comune;
- d) muti l'indirizzo della rimessa e della sede, nell'ambito del territorio comunale, senza dare la prescritta comunicazione al sindaco;
- e) si procuri, con continuità e stabilità, il servizio nel territorio di altri comuni;
- f) violi le norme che disciplinano l'esercizio dell'attività di trasporto in modo tale da compromettere la sicurezza dei trasportati;
- g) violi, per tre volte nell'arco dell'anno, norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi del successivo articolo 23;
- h) utilizzi, per il servizio, veicoli diversi da quelli autorizzati;
- d) preli il servizio con tassmetro o contachilometri non regolarmente funzionanti;
- e) effettui fermo dell'autoveicolo, interruzione del servizio o deviazione di propria iniziativa dal percorso più breve, salvo i casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

La licenza o autorizzazione comunale di esercizio è revocata, dandone contestualmente comunicazione all'ufficio competente alla tenuta del ruolo:

- a) quando, in capo al titolare della licenza o autorizzazione, vengano a mancare i requisiti di legge o regolamentari;
- b) a seguito di tre provvedimenti di sospensione, nell'arco di tre anni consecutivi;
- c) quando la stessa sia stata ceduta in violazione alle norme vigenti;
- d) quando sia intervenuta condanna con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale per una pena superiore ai due anni;
- e) quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
- f) quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio.

La licenza o autorizzazione comunale di esercizio decade, del che viene data comunicazione all'ufficio competente alla tenuta del ruolo:

- a) per mancato inizio del servizio entro tre mesi dal rilascio del titolo autorizzativo;

- b) per morte del titolare della licenza o dell'autorizzazione, quanto gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini previsti dall'art. 9, comma 2, della legge n. 21/1992;
- c) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro tre mesi;
- d) per mancato ingiustificato esercizio del servizio per un periodo superiore a un mese.

ARTICOLO 24 – SANZIONI PECUNIARIE

Oltre a quanto già previsto dagli articoli 28, 29 e 34 della L.R. 2/2007, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 7 bis del D.Lgs. 267 del 18.8.2000, introdotto dalla Legge 16.1.2003 n. 3, per le violazioni delle disposizioni di cui al presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500.

Le violazioni sono accertate dagli Agenti ed Ufficiali di Polizia Locale e dagli Ufficiali ed Agenti delle Forze dell'Ordine.

Ai sensi dell'art. 16 della Legge 24.11.1981, n. 689, per le violazioni al presente Regolamento è ammesso il pagamento in misura ridotta da parte del trasgressore o di altro obbligato.

Nel caso di mancato pagamento in misura ridotta, si applicheranno le procedure di cui alla Legge 24.11.1981, n. 689.

In caso di ricorso, si applicheranno le procedure di cui alla Legge 24.11.1981, n. 689.

ARTICOLO 25 – NORME FINALI

Gli operatori in servizio all'entrata in vigore del presente Regolamento dovranno adeguarsi a quanto in esso stabilito con decorrenza immediata.

I veicoli in servizio all'entrata in vigore del presente Regolamento dovranno adeguarsi a quanto in esso stabilito con decorrenza immediata, tranne che per il colore uniforme obbligatorio previsto dal comma 8 del precedente articolo 16, per il quale l'adeguamento è imposto entro il termine del 31.12.2004.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla vigente normativa in materia.